

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE TRE FOGLIE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BACOLI NA VIA CERILLO 56

Numero REA: NA - 967027

Codice fiscale: 08555591216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 9770 di Raccolta

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione: **"COOPERATIVA SOCIALE TRE FOGLIE SOCIETÀ COOPERATIVA"**.

ART. 2) La società cooperativa ha sede legale nel Comune di Bacoli (NA), all'indirizzo risultante da apposita comunicazione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali e altre unità locali comunque denominate senza stabile rappresentanza, nonchè di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al presente articolo. Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ART. 3) La società ha la durata fino 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 4) L'attività della società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonchè previa eventuale iscrizione in appositi albi e con divieto assoluto di attività riservate, persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione dell'impresa in forma associata, di:

- svolgere attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (agricole, industriali, commerciali e servizi), il tutto ai sensi della legge 8 novembre 1991 n 381, giusta altresì la circolare ministeriale del Lavoro e Previdenza sociale dell'8 novembre 1996 n. 153.

Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e mutualistica dell'azienda, alla quale conferiscono la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa, sociale e professionale.

Potrà altresì dare adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La cooperativa esalta la centralità della persona.

In riferimento allo scopo, la cooperativa si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli, ed all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di creare nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, collaborazione a progetto ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La società cooperativa si propone di promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare e sostenere ogni iniziativa utile a favorire, in via primaria ma non esclusiva, il supporto dei bisogni di persone a rischio di esclusione sociale e/o quanti altri possano essere riconosciuti in stato di emarginazione.

La società cooperativa potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

La cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, esercizi pubblici di ristorazione di ogni tipo, bar, tavole calde, gelaterie, pizzerie, pub ed esercizi similari, strutture ricettive turistico - residenziali ed attività similari ed accessorie;
- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e/o l'esportazione, la produzione, la lavorazione, il confezionamento, per conto proprio o per terzi, nonché l'assunzione di rappresentanze, mandati, depositi di ditte nazionali ed estere, dei seguenti prodotti: generi alimentari di ogni genere e tipo, prodotti di pasticceria, gelateria, gastronomia e della ristorazione in genere, articoli ed attrezzature per negozi, bar, ristoranti, mense, alberghi, villaggi turistici, ecc.

Al fine di conseguire l'oggetto sociale la società potrà svolgere attività di formazione e assistenza nel campo della ristorazione e delle attività similari e complementari, il

tutto avvalendosi di personale all'uopo abilitato.

La Cooperativa potrà, inoltre, interessarsi della:

- attività di manutenzione di verde pubblico e privato;
- attività connesse alla trasformazione, alla conservazione e alla vendita di prodotti agricoli;
- promozione ed organizzazione di qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- implementazione, gestione ed organizzazione di strutture turistiche;
- gestione e manutenzione di centri estivi, campeggi e di colonie;
- gestione di biblioteche e videoteche;
- gestione di servizi accessori nell'attività museale;
- promozione di imprenditorialità sociale e giovanile;
- promozione e tutela di diritti d'infanzia;
- organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, feste, mostre ed altre iniziative promozionali;
- gestione di parcheggi ed autorimesse;
- gestione di servizi di custodia, guardiania e vigilanza per enti pubblici e privati;
- servizio di recupero ambientale di aree degradate sia pubbliche che private;
- servizio di disinfestazioni, manutenzione e di pulizia di edifici e/o singoli ambienti, aree verdi, di fontane e piazze, e di immobili sia pubblici che privati. La Cooperativa potrà interessarsi di ogni tipo di attività di formazione ed attività di ergoterapia e di pre-inserimento e reinserimento socio - lavorativo a favore di fasce svantaggiate purché rientranti nell'oggetto sociale. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi.

La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente

ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13) dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n. 415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è di almeno tre. Essi non possono essere persone giuridiche.

Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a tre, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23, D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 2527, secondo comma, del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi).

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nei modi di legge solo dopo che da parte del nuovo

ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 6) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;
- ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

ART. 7) La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il recesso è ammesso quando il socio:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

ART. 8) Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o

di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

ART. 9) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10) Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi);
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di chi

all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11) Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 C.C., primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART. 12) In base a quanto disposto dall'articolo 2545 quater C.C., le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale sociale. Qualunque sia l'ammontare del capitale del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità

stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;

L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

- nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART. 14) Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli Amministratori;
- la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio

Sindacale o del Revisore, se previsti;

- modifiche dell'atto costitutivo;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti sociali.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 15) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al

documento affinché i soci ne possano prendere visione).
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Per le materie di particolare interesse all'assemblea, essa delibera validamente con la volontà di due terzi degli aventi diritto.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 16) Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 14, lettere d) ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'intero organo amministrativo e tutti i sindaci, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 17) L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in

cui si tiene la riunione.

ART. 18) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un'altro socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 19) La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri.

I membri di tale organo possono agire in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di quanto deciderà l'assemblea in sede di nomina o rinnovo delle cariche.

In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli artt. 2258 e 2257 cod. civ.. L'amministrazione della società può essere affidata anche a terzi non soci, purchè la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 20) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza

delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 21) L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni,

predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc..

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 22) L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 23) Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477, commi 2 e 3, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c..

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 24) Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 25) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo Amministrativo da approvarsi dall'assemblea.

ART. 26) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 27) Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a

responsabilità limitata rette coi principi della mutualità
agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in
materia.

Firmato: Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).

18 di 18